

DIRITTO DI PUNIRE TRA VENDETTA, LEGGE E RAGIONE.
ILLUMINISMO, POTERE SOVRANO E BIOPOLITICA

Cettina Laudani

Abstract

This essay explores the transformation of the right to punish in modernity by analyzing the legacy of Italian Enlightenment legal rationalism (Beccaria, Filangieri, Romagnosi) in light of Michel Foucault's genealogical critique. Far from being abolished, the logic of vengeance resurfaces within modern punitive rationality as a form of control and normalization. Special attention is devoted to Romagnosi's original approach, which conceives punishment as a historically determined tool for civil progress. By examining formal guarantees, the social function of punishment, and disciplinary mechanisms, the essay reveals the enduring tension between justice and power. Even in its most civilized form, punishment continues to function as a symbolic response to the need for order. The genealogy of the desire to punish helps to reinterpret modern legal systems as contested spaces between public reason and rationalized vengeance.

59

Keywords: Contract, Nature, Revenge, Law, Reason

1 Il diritto di punire tra vendetta e ragione pubblica

Punire non è mai un atto neutro. Nella lunga storia del diritto penale, il potere di infliggere una pena è stato fondato sull'ira del sovrano, sulla volontà divina, sulla vendetta privata, sull'utilità pubblica, sulla rieducazione del reo o sulla necessità di garantire la sicurezza collettiva. Ognuna di queste giustificazioni implica una specifica razionalità politica. In tal senso, il diritto penale non è soltanto un settore della scienza giuridica, ma una concreta modalità di esercizio del potere.

Nel corso del XVIII secolo, l'Illuminismo giuridico tenta una trasformazione radicale del diritto di punire, sottraendolo alla logica della vendetta e inscrivendolo nel campo della ragione. Da Beccaria e Filangieri fino a Romagnosi, si delinea un nuovo

paradigma, secondo cui la pena deve essere giusta, necessaria, proporzionata, utile e, soprattutto, razionale. Come ha osservato Diego Quaglioni, questa svolta rappresenta «una delle rotture più profonde dell'età moderna» (Quaglioni 1995: 14): essa segna il superamento del modello punitivo sovrano e l'avvento di una nuova forma di governo della società.

Ricostruire questa trasformazione, mettendo a confronto il pensiero dei giuristi italiani sette-ottocenteschi con la lettura genealogica offerta da Michel Foucault in *Sorvegliare e punire*, significa indagare i limiti, le contraddizioni e le eredità di un processo tutt'altro che lineare. Particolare attenzione è dedicata alla persistenza, anche nell'età moderna, di una giustizia che non si fonda sulla ragione bensì su una vendetta socialmente accettata e istituzionalizzata. Come ha osservato Fabrizio Sciacca, nella sanzione penale permane una struttura vendicativa che non viene soppressa, ma organizzata: non vi sarebbe infatti «alcun principio di giustizia che differisca realmente dal principio di vendetta; il sistema penale è solamente una forma di vendetta pubblica» (Sciacca 2018b: 18)

60

2 Beccaria e Filangieri: tra contratto sociale e utilità pubblica

Nel progetto illuminista di riforma del diritto penale, le figure di Cesare Beccaria e Gaetano Filangieri occupano un posto centrale, seppur distintamente articolato. Entrambi condividono l'esigenza di razionalizzare il potere di punire, sottraendolo alla logica della vendetta e dell'arbitrio, per ancorarlo alla funzione pubblica della legge. Tuttavia, il modo in cui declinano questo obiettivo riflette due percorsi differenti della cultura giuridica settecentesca.

Sull'origine del diritto di punire, Beccaria e Filangieri condividono una premessa fondamentale: esso non è innato né connotato all'uomo, ma nasce con la società come esito del contratto che fonda la convivenza civile. Entrambi respingono dunque l'idea tradizionale della pena come espressione del potere assoluto o come forma di vendetta, divina o umana: punire è, in questa nuova prospettiva, una funzione pubblica giustificabile solo in quanto strumentale alla conservazione dell'ordine sociale.

Se la pena non è più lo strumento di una volontà vendicativa o sovrana, ma un mezzo razionale e proporzionato per ga-

rantire l'ordine secondo i criteri di legalità e utilità, è tuttavia vero che la legge non elimina il nesso tra punizione e potere. Come mostra Michel Foucault in *Sorvegliare e punire*, la nascita del moderno diritto penale non coincide con una liberazione dall'arbitrio sovrano, bensì con una trasformazione delle tecniche punitive. Alla vendetta pubblica, esibita nei supplizi e nei riti del boia, si sostituisce una pena più mite, ma anche più capillare e invisibile: la prigione, la sorveglianza, la disciplina.

La giustizia diventa "scientifica": si allea con medicina, psicologia, statistica. Il risultato è un potere diffuso, che non si esercita più sul corpo, ma sull'anima; non tanto per infliggere dolore, quanto per produrre soggettività obbedienti (Foucault 1975). In questo senso, il diritto di punire moderno non è affatto neutro: esso incarna una nuova razionalità governamentale, un sapere-potere che plasma i comportamenti sociali.

Tuttavia, a partire da una premessa comune, i due pensatori seguono strade teoriche divergenti, che analizzeremo ora più nel dettaglio.

3 Due modelli di razionalizzazione del potere punitivo

Dal confronto tra Cesare Beccaria e Gaetano Filangieri emergono due modelli distinti, ma in parte complementari, di razionalizzazione giuridica. Entrambi fondano il diritto di punire su una base contrattualistica, ma divergono nella concezione del garantismo e nella funzione assegnata alla pena.

Beccaria, nel secondo capitolo del *Dei delitti e delle pene*, giustifica la pena come conseguenza del contratto sociale, inteso come limite massimo al potere punitivo dello Stato. Gli individui, per vivere in società, rinunciano solo a quella minima parte della libertà necessaria a garantire la sicurezza collettiva. Da questo principio discende un sistema rigoroso di garanzie: nessuno può essere punito se non in base a una legge chiara, generale e necessaria; il giudice deve limitarsi ad applicare la legge senza interpretarla (Beccaria 1973: 10-12). La razionalità giuridica beccariana si struttura così attorno alla difesa dell'individuo contro l'arbitrio statale, fondando un garantismo formale che anticipa molti aspetti delle moderne teorie dei diritti fondamentali (Ferrajoli 1989: 241-250).

Come osserva Carlo Cattaneo, per Beccaria la pena è «un

istituto giuridico positivo, proprio dello Stato, volto a impedire un ritorno nello stato di natura» (Cattaneo 1991: 267-268). Essa nasce dal patto sociale, non dalla natura umana: il diritto di punire è una costruzione razionale, finalizzata a preservare l'ordine civile contro le spinte disgregatrici delle passioni. Al tempo stesso, in Beccaria è presente una componente utilitaristica: la pena è giustificata solo se utile a prevenire altri delitti (Lecaldano 1998: 13), producendo il massimo di sicurezza pubblica con il minimo sacrificio di libertà individuale (Beccaria 1973: 31). Ma tale utilità resta subordinata al principio di legalità: la pena non può mai eccedere il necessario, né contraddire la legge.

62 Filangieri, nella *Scienza della legislazione*, si colloca su un asse teorico differente, influenzato dalla filosofia politica di John Locke. In questa prospettiva, il diritto di punire non nasce con il contratto sociale, ma preesiste ad esso appartiene cioè agli individui nello stato di natura come diritto originario di difesa (Locke 1690: 75-77). Lo Stato, quindi, non crea il diritto di punire, ma ne garantisce un esercizio più sicuro e regolato. «Dunque il sovrano, che non è altro che il depositario dei dritti trasferiti dagl'individui al corpo intero della società, non può neppure avere il dritto di punire alcuno colla morte». (Filangieri, lib. III [1783], cap. XXIX: 20)

Questo impianto conferisce a Filangieri una posizione autonoma nell'ambito dell'Illuminismo giuridico italiano, poiché stabilisce una continuità teorica tra stato di natura e società civile (Cattaneo 1991: 269). La sua concezione della pena, pur fondata su un diritto naturale, si struttura in chiave garantista: lo Stato non dispone della sovranità assoluta sul corpo dei cittadini, ma esercita un potere limitato alla tutela dei diritti individuali.

Come ha sostenuto Dario Ippolito, la riflessione di Filangieri anticipa una forma moderna di garantismo sostanziale, in cui la legge penale non si limita a vincolare il potere, ma concorre a creare le condizioni materiali affinché la libertà si realizzi effettivamente nella società (Ippolito 2023: 5-8). Il garantismo filangieriano non si riduce dunque a una difesa statica dell'individuo, ma si configura come progetto di trasformazione civile.

Oltre a questa impostazione lockiana (Todescan 2002: 131), Filangieri elabora nel Libro IV una concezione della legislazione come strumento educativo: la pena non reprime soltanto i delitti, ma contribuisce a formare cittadini migliori, modellando i costumi e orientando le passioni verso il bene comune.

Come ha rilevato Dario Ippolito, la funzione pedagogica del diritto in Filangieri implica una flessibilità normativa, non giustificata dall'arbitrio, ma dalla necessità di adeguare la legge ai mutamenti storici e culturali (Ippolito 2023: 15-16). La pedagogia penale si integra così con l'istanza garantista: il progresso sociale non contraddice, ma rafforza l'originaria vocazione liberale della legge (Ippolito 2023: 12-19)

In sintesi, Beccaria e Filangieri rappresentano due modelli divergenti di razionalizzazione del diritto penale. Il primo difende un garantismo formale e statico, centrato sulla legalità e sulla limitazione del potere; il secondo propone un garantismo dinamico, orientato alla trasformazione sociale e alla promozione della libertà. Entrambi, seppur su percorsi differenti, contribuiscono a fondare un'idea moderna di pena come strumento razionale al servizio di una società giusta.

È qui che si innesta la prospettiva foucaultiana, capace di problematizzare il passaggio dall'arbitrio del potere assoluto alla legalità moderna, mostrando come la razionalizzazione della giustizia penale coincida spesso con una perfezione tecnica del controllo, più che con una sua reale limitazione.

63

4 Romagnosi e la funzione sociale della pena

Giandomenico Romagnosi, filosofo del diritto, riformatore e teorico della scienza sociale, si colloca idealmente tra Beccaria e il diritto penale moderno, elaborando una teoria della pena fondata sulla funzione sociale e sul progresso civile. Nella sua opera principale in ambito penalistico, *Genesi del diritto penale* (1791), egli cerca di superare tanto l'astrattezza delle teorie contrattualistiche quanto il naturalismo lockiano, proponendo una giustificazione della pena radicata nel principio di utilità e nella necessità di conservare e migliorare l'ordine sociale (Albertoni - Ghiringhelli 1990).

Per Romagnosi, il diritto di punire non è un atto di sovranità né una proiezione del diritto naturale individuale: è uno strumento razionale che la società impiega per garantire la convivenza e favorire lo sviluppo delle capacità umane. La pena non è un castigo morale, bensì un mezzo di governo finalizzato al bene collettivo. In questa prospettiva, Romagnosi mantiene la centralità dell'utilità pubblica, ma ne amplia il significato: non

solo prevenzione del crimine, ma promozione delle condizioni materiali e culturali della civiltà (Spanu 2015: 49- 56). Il legislatore non si limita a reprimere i comportamenti devianti: agisce come architetto sociale, modellando le norme in vista del miglioramento morale e politico dei cittadini.

La posizione di Romagnosi si distingue anche per l'attenzione alla storicità delle norme e alla relatività culturale del diritto penale. Come Filangieri, egli riconosce che la legge deve adattarsi al contesto sociale; ma, a differenza di una giustizia puramente tecnica, Romagnosi propone una giustizia storicamente situata, intrinsecamente legata ai rapporti di forza e alla cultura politica del tempo (De Pascale 2007). La pena non è mai neutra, essa riflette un determinato assetto di potere e richiede una legittimazione fondata su una razionalità pubblica condivisa.

Da questa impostazione deriva il suo netto rifiuto della pena di morte, che considera incompatibile con i fini della civiltà e priva di efficacia riformatrice. Per Romagnosi, l'abolizione del supplizio non è solo una misura giuridica, è il segno tangibile di una trasformazione antropologica e culturale.

64 Il suo pensiero penalistico condivide con quello di Filangieri l'orientamento riformatore e la convinzione che la giustizia debba essere funzionale al progresso. Tuttavia, si caratterizza per una più marcata attenzione alla complessità delle dinamiche sociali e alla natura storica del diritto. La pena, in questa ottica, è un fenomeno sociale e politico, non solo filosofico in quanto essa nasce in risposta a bisogni concreti e muta con il mutare delle forme della convivenza (Spanu 2015: 49-59)

In tal senso, si può affermare che Romagnosi anticipi, pur da una prospettiva riformista, alcune intuizioni che saranno poi sviluppate nel XX secolo dalla sociologia del diritto e dalla biopolitica foucaultiana. La sua impostazione prefigura una storia del diritto come storia delle sue modalità d'esercizio, piuttosto che come semplice sistematizzazione normativa.

5 Carrara e Foucault: giustizia assoluta o tecnica di governo?

L'opera di Gaetano Filangieri si colloca nel cuore del giusrazionalismo europeo, distinguendosi per l'impianto sistematico e il progetto riformatore. A differenza di un diritto fondato sulla consuetudine o sull'autorità, Filangieri fa appello a principi

assoluti e universali della ragione, dai quali la legge dovrebbe trarre legittimità e coerenza. In questo si avvicina alla filosofia morale di Kant, pur distinguendosi per l'attenzione alla trasformazione storica delle istituzioni: una posizione intermedia tra astrazione normativa e urgenza politica.

Diversa è la traiettoria seguita da Francesco Carrara, figura centrale del penalismo ottocentesco e massimo esponente della cosiddetta "scuola classica", così definita in contrapposizione alla scuola positiva. Allievo di Carmignani e influenzato dal razionalismo giuridico tedesco, Carrara elabora una concezione del diritto penale come scienza fondata su principi assoluti della ragione, intesi come espressione di un ordine morale eterno e, in ultima istanza, della volontà divina (Aleo 2010: 13-15). La sua costruzione teorica, articolata in una parte generale e una speciale, mira a conferire sistematicità e coerenza al diritto penale, rifacendosi a un ideale razionale che prescinde dalle contingenze storiche.

L'idea di Stato in Carrara, richiama la figura kantiana dell'arbitro: lo Stato non è produttore di diritto, ma garante di diritti preesistenti. È, per usare la sua celebre espressione, un "muro di cinta" a difesa della libertà individuale (Aleo 2023). Da qui il suo rifiuto tanto del contrattualismo quanto del relativismo giuridico, che egli attribuisce anche a Filangieri. In linea con l'etica retributiva kantiana, rafforzata da una visione religiosa della giustizia, Carrara sostiene che la pena non debba perseguire finalità utilitaristiche o preventive, ma esclusivamente ristabilire l'equilibrio infranto da un'offesa morale.

Coerentemente con questa impostazione, Carrara esclude i delitti politici dal perimetro del diritto penale: essi, afferma, non sono riconducibili ai principi della ragione universale, ma dipendono dalle circostanze storiche e dalle vicende dei regimi: «a qual pro sudare per costruire una tela giuridica che sempre sarà rotta o dalla spada o dal cannone», afferma Carrara (1870: 626). La sua omissione non è una lacuna, ma un atto deliberato, coerente con la concezione del diritto penale come sistema astratto e normativo, non come tecnica flessibile di governo.

Carrara rappresenta dunque l'estremo tentativo di fondare la pena sull'idea di giustizia come verità assoluta. È solo adottando una prospettiva genealogica, critica e retrospettiva, che tale paradigma può essere rimesso in discussione. In questo senso, il pensiero di Michel Foucault non costituisce un'alternativa normativa, ma uno strumento di problematizzazione

radicale: non giustizia come fondamento del diritto, ma potere come condizione della sua operatività.

In *Sorvegliare e punire*, Foucault mostra che la giustizia penale moderna non è l'esito di un'evoluzione etica, ma il risultato di una riorganizzazione strategica dei meccanismi di controllo. La pena non si fonda su principi morali, ma funziona come dispositivo disciplinare, orientato alla produzione di soggettività obbedienti, spazi ordinati, corpi docili (Foucault 2014: 147). Il diritto penale moderno, con i suoi apparati – codici, tribunali, carceri – si configura come una tecnologia politica. La genealogia non propone un nuovo modello di giustizia: smaschera l'illusione della sua neutralità, mostrando come la legalità, la codificazione e la proporzionalità non eliminino il potere, ma lo rendano più efficace, legittimo e invisibile.

La distanza tra Carrara e Foucault è, prima ancora che teorica, metodologica. Dove il primo vede un ordine morale trascendente, il secondo individua una tecnologia storicamente situata. Carrara fonda il diritto penale sulla ragione; Foucault ne decostruisce la genealogia. Tra queste due polarità si colloca

66 Romagnosi, che propone una concezione storica e funzionale della pena: essa non è un atto etico né una deduzione contrattualistica, ma un'istituzione giuridico-politica (Albertoni – Ghiringhelli, 1990: 253-256), espressione della razionalità governamentale orientata al mantenimento della convivenza civile

In questa prospettiva, il diritto non è manifestazione di un ordine eterno, ma strumento di civilizzazione. Romagnosi, pur rimanendo nell'orizzonte del riformismo illuminato, prefigura una lettura funzionale e storica del potere punitivo, aprendo la strada a una concezione del diritto come storia delle sue pratiche, in linea con alcune delle intuizioni foucaultiane.

Se Carrara rappresenta l'ultima grande costruzione del diritto come sistema razionale e giusto, Foucault ne svela la funzione strategica e politica. È questa la posta in gioco della genealogia: rimettere il diritto nella storia, e la storia nella sua dimensione conflittuale.

6 Dal diritto razionale al potere sui corpi: una transizione foucaultiana

Il progetto illuminista di riforma del diritto penale, pur orientato alla razionalizzazione e all'umanizzazione della pena, non

sfugge a un'ambiguità di fondo: se da un lato la legge si propone come limite all'arbitrio del sovrano, dall'altro diventa lo strumento di una nuova forma di governo delle condotte e dei corpi.

Il diritto, dunque, non si limita a prescrivere comportamenti: come ha osservato Sciacca, esso istituisce modelli di soggettività, organizza spazi di riconoscimento e di esclusione, e legittima determinate forme di potere come razionali e neutrali. La norma giuridica, in questa prospettiva, non è solo un meccanismo regolativo, ma una vera e propria tecnologia politica che agisce sulla costruzione del soggetto e sull'integrazione del conflitto (Sciacca 2018a).

È qui che si inserisce la prospettiva genealogica di Michel Foucault, capace di problematizzare il passaggio dal potere arbitrario del sovrano alla legalità moderna, mostrando come la razionalizzazione della giustizia penale coincida spesso con un perfezionamento tecnico del controllo, più che con una sua effettiva limitazione.

Foucault, dopo aver analizzato con precisione chirurgica questo mutamento, dimostra nella parte conclusiva di *Sorvegliare e punire* come la pena non sia più uno spettacolo pubblico della sovranità vendicatrice, ma un meccanismo silenzioso e razionale di normalizzazione, inscritto nelle maglie della legalità e della razionalità amministrativa (Foucault 2014: 251-324). Il supplizio cede il passo alla detenzione; la forza esibita lascia il posto a una sorveglianza diffusa e interiorizzata.

In questa chiave, la riforma beccariana, pur umanitaria nei suoi intenti (Audegean 2023), finisce per diventare il momento tecnico di un nuovo regime del potere: non più un potere che punisce per vendetta, ma un potere che pianifica e amministra la pena come dispositivo di controllo sociale. La legalità, l'esattezza, la proporzionalità non sono solo garanzie per il cittadino, ma anche strumenti di precisione per il potere, che diventa più capillare proprio perché meno visibile.

Anche la preoccupazione di Filangieri per la codificazione e per l'organicità del sistema giuridico può essere letta, in una prospettiva foucaultiana, come espressione di *gouvernementalité*: una produzione di soggettività obbedienti e prevedibili attraverso la norma. Il passaggio dal supplizio alla detenzione, dalla pena esemplare a quella proporzionata, non rappresenta dunque un semplice progresso etico, ma una mutazione strategica del potere punitivo, che da visibile e arbitrario diviene invisibile e normativo.

È proprio questo passaggio – dalla vendetta visibile alla vendetta amministrata – che Sciacca legge come un tratto costitutivo del moderno sistema punitivo. Seguendo un'intuizione di René Girard, egli interpreta la pena come una forma di sacrificio ritualizzato: non più un atto di violenza privata, ma una cerimonia pubblica che ristabilisce un ordine minacciato. In tale quadro, la vendetta non scompare, ma viene razionalizzata. La giustizia moderna, più che eliminare il disordine, lo converte in atto catartico.

La vittima sacrificale – il colpevole – è posta al centro di un rituale che, pur fondato su legalità e proporzionalità, conserva tutta la forza simbolica dell'antica espiazione (Sciacca 2018b: 18-23).

7 Genealogia del desiderio di punire: la vendetta razionale

68 Nel tentativo di comprendere la natura del potere punitivo moderno, le riflessioni di Beccaria, Filangieri e Romagnosi rappresentano l'espressione più compiuta del progetto illuminista di razionalizzazione della pena. Un progetto fondato sui principi di legalità, proporzionalità e utilità, ma attraversato da una tensione permanente tra garanzia dei diritti e organizzazione del potere. In tutti e tre gli autori, la pena viene trasformata da strumento arbitrario a mezzo pedagogico e regolatore, in uno sforzo di disciplinare la vendetta in nome della ragione.

Tuttavia, come mostra l'approccio genealogico di Michel Foucault, la modernizzazione penale non coincide con un effettivo progresso umanizzante, bensì con l'affinamento delle tecniche di controllo. La pena, apparentemente più mite, diventa più efficace, poiché agisce sulla soggettività attraverso strumenti come la medicina, la psicologia, la statistica (Foucault 2014: 212-216). Il passaggio dal supplizio pubblico alla reclusione è letto da Foucault come una transizione dal castigo esibito al disciplinamento silenzioso, dalla vendetta rituale al potere normativo. La violenza non scompare: si ritrae, si razionalizza, si istituzionalizza.

In questa prospettiva, l'ottimismo riformatore dell'Illuminismo appare, nella lettura foucaultiana, come uno degli strumenti della *gouvernementalité* moderna: una razionalizzazione dell'esercizio del potere che, lungi dal contenerlo, lo rende più efficiente e meno visibile. La pena, anche nella sua forma più civile, conserva al suo interno un nucleo arcaico: il deside-

rio di restituire il male, di compensare simbolicamente l'offesa subita. Questo desiderio sopravvive nella forma di una razionalità retributiva. La genealogia del desiderio di punire mostra che la vendetta, lungi dall'essere un retaggio premoderno, costituisce una matrice profonda del potere moderno: ciò che il diritto pretende di sublimare, il potere riorganizza.

In quest'ottica, la giustizia penale non risponde tanto alla violazione della norma quanto al bisogno politico di ordine, controllo eassicurazione. La pena, anche quando si presenta come oggettiva e proporzionata, lancia messaggi simbolici alla società: è una forma di vendetta razionale che serve a legittimare l'autorità. Come osserva Sciacca, non vi è alcun principio di giustizia che differisca realmente dal principio di vendetta: il sistema penale è solamente una forma di vendetta pubblica (Sciacca 2018b: *Il potere della vendetta*: 20)

Il desiderio di punire – oggi nuovamente esibito nel discorso politico e nei media – non rappresenta un semplice regresso premoderno, ma una struttura antropologica e simbolica che il diritto penale moderno razionalizza senza dissolvere. La differenza non risiede nella finalità (che resta quella di ristabilire un equilibrio), bensì nella modalità privata, nel caso della vendetta; pubblica, nel caso della sanzione. Eppure, entrambe rispondono allo stesso impulso: ottenere un bene dal castigo del colpevole, con tempi rapidi ed efficacia simbolica.

Lungi dall'essere superata, la logica vendicatoria sopravvive nella forma giuridica, come matrice del dispositivo punitivo moderno. Si tratta, per usare le parole di Sciacca, di una riattivazione di un archetipo politico mai completamente rimosso, che chiede al diritto non solo di regolare, ma di assicurare, placare la paura, compensare l'offesa con una risposta simbolicamente forte. È in questo spazio che la vendetta rientra dalla finestra, sotto le spoglie della “tolleranza zero”, della “pena esemplare”, del “fine pena mai”.

69

8 Conclusione: attualità della pena e ritorno della vendetta

Lungo il percorso che da Beccaria conduce a Foucault, passando per Filangieri, Romagnosi e Carrara, il ritorno di una giustizia punitiva improntata alla vendetta non appare, come ha osservato Sciacca, una semplice anomalia del presente, ma l'ef-

fetto persistente di una struttura profonda del desiderio punitivo. Anche nelle sue forme apparentemente più civili, la pena conserva l'impulso originario alla riparazione personale, alla compensazione simbolica.

Secondo Sciacca, ciò che distingue la vendetta dalla sanzione non è tanto la finalità — che in entrambi i casi resta quella di ristabilire un equilibrio violato — quanto il grado di istituzionalizzazione e la pretesa neutralità. Ma questa neutralità, lungi dall'essere reale, è una costruzione giuridica: la pena continua a operare come risposta simbolica alla frattura dell'ordine, come gesto collettivo che placa la paura e riafferma l'autorità. È qui che il diritto, da strumento razionale, si riconfigura come linguaggio della forza, seppur travestito da legalità.

70 Tuttavia, come dimostrano sia la genealogia foucaultiana sia le letture più critiche della storia del diritto, questo processo non è mai stato lineare né privo di ambiguità. Da un lato, l'Illuminismo giuridico ha rappresentato una critica radicale all'arbitrio punitivo, promuovendo un modello di giustizia fondato sulla proporzionalità, sull'utilità e sulla dignità della persona. Dall'altro lato, esso ha inaugurato nuove forme di controllo più sottili e interiorizzate, che hanno sostituito la violenza spettacolare con la disciplina silenziosa.

In questo senso, la pena moderna non ha semplicemente "umanizzato" il castigo: lo ha trasformato in una tecnica di governo, mascherata da neutralità scientifica. Beccaria e Filangieri intendevano ridurre la pena al minimo necessario; Foucault ci ha insegnato che ogni pena, anche la più mite, è sempre una forma di potere.

Nel mondo contemporaneo, tuttavia, i principi fondativi del pensiero riformatore appaiono sempre più disattesi. La pena tende a perdere la sua funzione preventiva e razionale, per riacquisire tratti simbolici ed emotivi. In un contesto segnato da insicurezza sociale, polarizzazione politica e spettacolarizzazione del crimine, il discorso pubblico si orienta verso forme di giustizia esemplare, in cui la pena serve più a rassicurare l'opinione pubblica che a tutelare i diritti fondamentali.

Riappare così, sotto nuove spoglie, il paradigma arcaico della vendetta: pene inflitte per soddisfare un bisogno collettivo di rassicurazione, punizioni sproporzionate, retoriche della "tolleranza zero". Anche il linguaggio giuridico e mediatico ne è permeato: espressioni come "certezza della pena", "sicurez-

za urbana”, “pericolosità sociale” legittimano politiche penali sempre più orientate alla repressione.

È ciò che molti giuristi definiscono populismo penale: un diritto che non nasce più dal patto tra eguali, ma dalla pressione dell'emozione pubblica, spesso alimentata da pulsioni vendicative. Di fronte a questo scenario, la lezione di Beccaria, Filangieri e Romagnosi conserva un'attualità straordinaria: la pena, ricordano questi autori, non deve essere l'espressione di una reazione emotiva, ma il risultato ponderato di un ordine giuridico fondato sulla ragione, sull'eguaglianza e sul rispetto della dignità umana.

Riaffermare oggi quei principi non è solo un compito teorico, ma un imperativo civile. Occorre riportare la giustizia penale al suo compito originario: garantire la libertà e proteggere la società, non punire per vendicare.

In definitiva, il diritto di punire continua a interrogare la nostra idea di potere, di giustizia e di umanità. Rileggerlo attraverso le categorie della ragione, come fecero gli illuministi, e attraverso la genealogia, come propone Foucault, significa difendere una visione della pena non come strumento di dominio, ma come soglia critica della civiltà.

71

Bibliografia

- Albertoni, Ettore A – Ghiringhelli, Robertino (a cura di) (1990). *G. D. Romagnosi, I tempi e le opere di Gian Domenico Romagnosi*. Milano: Giuffrè.
- Aleo, Salvatore (2010). *Diritto penale*. Padova: Cedam.
- (2020). “Il modello culturale dello stato di diritto, e l'epistemologia della complessità”. *Giustizia insieme*, 19 giugno. <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-e-cultura/1443-il-modello-dello-stato-di-diritto-e-l-epistemologia-della-complessita>
- Audegean, Philippe (2023). “Utilitarismo e umanitarismo di Cesare Beccaria”. In: Cospito, G. – Mazza, E. (a cura di), *Nell'officina dei Lumi. Studi in onore di Gianni Francioni*. <https://hal.science/hal-03939638v1>
- Beccaria, Cesare (1973). *Dei delitti e delle pene*. A cura di R. Fabietti. Milano: Mursia.
- Berti, Francesco (2006). “Il garantismo penale di Gaetano Filangieri”. In: *Archivio storico del Sannio*, 2.

- Berti, Francesco – Ippolito, Dario (2024). “La scienza della Legislazione e il paradigma Beccaria”. In: Arena, A. (a cura di), *Cittadino di tutti i luoghi, contemporaneo di tutte le età: L'universalità del pensiero di Gaetano Filangieri*. Napoli: E.S.
- Bianchini, (2023). “Introduzione al Libro IV di G. Filangieri, *La Scienza della legislazione*”. Napoli: Editoriale Scientifica.
- Carrara, Francesco (1870). *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale*, vol. VII. Lucca: Giusti.
- Casini, Paolo (2022). *Scienza e Illuminismo nel Settecento italiano*. Roma: Carocci.
- Cattaneo, Mario A. (1991). “Alcuni aspetti nella dottrina penalistica di Gaetano Filangieri”. In: D'Alessandro, L., *Gaetano Filangieri e l'illuminismo europeo*. Napoli: Editoriale Scientifica.
- Cotta, Sergio (1954). *Gaetano Filangieri e il problema della legge*. Torino: Giappichelli.
- De Pascale, Carla (2007). *Filosofia e politica nel pensiero italiano fra Sette e Ottocento. Francesco Mario Pagano e Gian Domenico Romagnosi*. Napoli: Guida.
- Ferrajoli, Luigi (1989). *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*. Roma–Bari: Laterza.
- Francioni, Gianni (1990). “Beccaria filosofo utilitarista”. In: *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa*. Roma–Bari: Laterza.
- Foucault, Michel (2014). *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*. Torino: Einaudi.
- Girard, René (1980). *La violenza e il sacro*. Milano: Adelphi.
- Ippolito, Dario (2001). “Il progetto costituzionale di Gaetano Filangieri”. In: AA.VV., *La Costituzione e le costituzioni*. Napoli: Jovene.
- Kant, Immanuel (1970). *Critica della ragion pratica* (1788). In: *Scritti morali*. A cura di Chiodi, P. Torino: Utet.
- Lecaldano, Eugenio (1998). “Jeremy Bentham e la riforma utilitaristica delle leggi”. In: Bentham, J., *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Torino: Utet.
- Mori, Massimo (2005). *Storia della filosofia moderna*. Bari: Laterza.
- Quaglioni, Diego (s.d.). “Tradizione criminalistica e riforma. Da Beccaria a Manzoni”. https://www.academia.edu/34683526/D_Quaglioni_Tradizione_criminalistica_e_riforme_
- Sbriccoli, Mario (2009). *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti scelti (1972–2007)*. Milano: Giuffrè.
- Sciaccia, Fabrizio (2018a). *Filosofia dei diritti*. Firenze: Le Lettere.

- (2018b). *Il potere della vendetta. Quattro lezioni*. Milano: Albo Versorio.
- (2024). *Norme, diritti e poteri*. Milano: Mimesis.
- Spanu, Giorgio (2015). *Il pensiero di G. D. Romagnosi. Un'interpretazione politico-giuridica*. Milano: Franco Angeli.
- Tarello, Giovanni (1976). *Storia della cultura giuridica moderna*. Bologna: Il Mulino.
- Todescan, Franco (2002). *Metodo diritto politica. Lezioni di storia del pensiero giuridico*. Padova: CEDAM.
- Zarone, Giuseppe (1971). *Etica e politica nell'utilitarismo di Cesare Beccaria*. Napoli: Istituto Italiano per gli Studi Storici.